



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3132/2026

Oggetto: CECAR NAUTICA S.R.L., VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA 65, GENOVA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013, RILASCIATA CON P.D. N. 4332 DEL 25/11/2015 E SS.MM.II. PER I COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 360.

In data 21/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare,

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

con P.D. n. 4332 del 25/11/2015 di Città Metropolitana di Genova è stata rilasciata a CECAR NAUTICA S.r.l. l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi idrici in pubblica fognatura ed acustica, per l’attività svolta presso l’insediamento sito in Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 65, nel Comune di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 21055 del 08/04/2026 è pervenuta da parte di CECAR NAUTICA S.r.l., tramite il S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A.;

la modifica richiesta consiste nell'incremento dei quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati annualmente dall'Azienda;

l'Azienda ha dichiarato l'invarianza delle condizioni rispetto a quanto autorizzato relativamente al comparto scarichi;

verificata la completezza della documentazione sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 22022 del 12/04/2026 Città Metropolitana di Genova ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento relativo all'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A., convocando contestualmente la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova (in materia acustica e urbanistico-edilizia, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nonché la ATS Liguria (ex ASL 3 Genovese) a supporto del Comune stesso in materia igienico – sanitaria, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 120 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 22409 del 14/04/2026 è pervenuta da parte di ATS Liguria una richiesta di integrazioni. Con la stessa nota ATS Liguria ha richiesto all'Azienda l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico sanitario;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 23436 del 17/04/2026 è pervenuta, da parte del Comune di Genova, tramite S.U.A.P., una richiesta di integrazioni relativamente al comparto acustica;

con note prot. n. 26081 e n. 26153 del 29/04/2026 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso all'Azienda una richiesta di integrazioni, comprensiva di quelle chieste da ATS Liguria e dal Comune di Genova, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 33206 del 29/05/2026 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota prot. n. 34291 del 04/06/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto all'Azienda chiarimenti relativamente alle integrazioni presentate, mantenendo sospesi i termini procedurali;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41024 del 03/07/2026 il Comune di Genova ha trasmesso, tramite S.U.A.P., parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 41893 del 08/07/2026 è pervenuto da parte di ATS Liguria, tramite S.U.A.P., parere igienico sanitario favorevole;

a seguito delle richieste formulate dalla scrivente amministrazione con note prot. n. 26081 e n. 26153 del 29/04/2026 e n. 34291 del 04/06/2026, con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 44857 del 20/07/2026 l'Azienda ha modificato il progetto inizialmente presentato prevedendo la creazione di una zona di lavoro confinata e chiusa con teloni e/o coperture adeguate, con caratteristiche tecniche analoghe ad una cabina di verniciatura, dotata di un impianto mobile di aspirazione, dotato di filtri a carboni attivi, il quale darà origine ad una nuova emissione denominata E1;

alla luce della suddetta modifica del progetto inizialmente presentato, con nota prot. n. 46372 del 27/07/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto al Comune di Genova e ad ATS Liguria di confermare o rivedere i propri pareri già espressi, precisando che in assenza di comunicazioni si sarebbe ritenuto che non sussistessero motivi ostativi alla modifica del progetto presentata;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 47844 del 03/08/2026 è pervenuta da parte di ATS Liguria conferma del parere igienico sanitario favorevole precedentemente espresso;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 62413 del 14/10/2026 è pervenuto da parte del Comune di Genova parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA;

Preso atto che in data 17/04/2026 la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a chiedere alla competente Prefettura, tramite procedura di accesso alla BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art .87 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.; la suddetta certificazione è rilasciata in data 20/04/2026;

Dato atto che gli oneri istruttori relativi alla modifica sono stati corrisposti a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, in data 10.02.2026;

Vista

la relazione di chiusura procedimento redatta dal Responsabile del procedimento E inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 62490 del 14.10.2026;

dalla suddetta relazione tecnica si evince che il ciclo produttivo dell'Azienda è quello riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Rilevato che

la presente modifica del P.D. n. 4332 del 25/11/2015 consiste nell'incremento dei quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati annualmente dall'Azienda mediante la creazione di una zona di lavoro confinata e chiusa con teloni e/o coperture adeguate dotata di un impianto di aspirazione ed



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

abbattimento che darà origine al nuovo punto di emissione E1;

resta invariato quanto già autorizzato per il comparto scarichi in pubblica fognatura;

potranno essere condotte attività di verniciatura a pennello/rullo senza necessità di contenimento delle emissioni sino ad un consumo massimo di 250 kg/anno di prodotti vernicianti a base solvente (comprensivi di diluente e/o eventuale catalizzatore);

l'esecuzione di qualsiasi operazione di verniciatura superata la soglia di 250 kg/anno di prodotti vernicianti a base solvente (comprensivi di diluente e/o eventuale catalizzatore), sarà svolta all'interno di una zona di lavoro confinata e chiusa con teloni e/o coperture adeguate dotata di un impianto di aspirazione ed abbattimento determinante la nuova emissione E1, unica emissione convogliata dello stabilimento;

le attività di carteggiatura saranno condotte mediante attrezzature dotate di proprio sistema di aspirazione incorporato per la raccolta delle polveri;

relativamente al calcolo della frequenza di sostituzione dei carboni attivi asserviti all'emissione E1 l'Azienda ha proposto una frequenza di sostituzione dei carboni attivi pari a 100 ore facendo riferimento alla Tabella 1 del Punto 5.12 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020, stimando un consumo medio di prodotto verniciante $P \leq 0.6$ kg/h ($k=1.19$);

Ritenuto

che l'attività di verniciatura a pennello/rullo possa essere condotta senza necessità di contenimento delle emissioni sino ad un consumo massimo di 250 kg/anno di prodotti vernicianti a base solvente (comprensivi di diluente e/o eventuale catalizzatore);

che superata la suddetta soglia di consumi, tutte le attività di verniciatura dovranno essere condotte confinando le aree di lavorazione con apposite strutture e telonature e con l'utilizzo dell'impianto di aspirazione e abbattimento afferente all'emissione E1;

che per l'emissione E1 sia applicato un valore limite per il parametro COV pari a 80 mg/Nm³, in uniformità ai requisiti tecnico costruttivi degli impianti di verniciatura di cui al punto 5.1 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020;

che non sia necessario applicare un valore limite per il parametro Polveri in quanto le attività di verniciatura vengono effettuate esclusivamente a pennello/rullo;

di accordare la frequenza di sostituzione dei carboni attivi, asserviti all'emissione E1, proposta dall'Azienda, coerente con il riferimento al valore k di 1.19, corrispondente ad un consumo medio stimato di prodotto verniciante $P \leq 0.6$ kg/h, previsto in Tabella 1 del Punto 5.12 dell'Allegato 5 alla D.G.R. 808/2020;

che l'Azienda debba effettuare un collaudo analitico dell'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

che sia previsto un monitoraggio analitico periodico da effettuarsi con cadenza annuale per l'emissione E1;

che l'attività di carteggiatura debba essere condotta con dispositivi elettrici dotati di sistema di aspirazione e abbattimento a presa localizzata mantenuti sempre in perfetta efficienza;

che non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati, sostanze appartenenti alle varie classi della tabella A1 e della tabella A2 di cui alla Parte II dell'Allegato I Parte V del D.Lgs. 152/2006 e alle classi 1 e 2 della tabella D di cui alla Parte II dell'Allegato I alla



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Parte V del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione degli isocianati ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;

che l'Azienda debba conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati, sia a solvente che all'acqua;

che l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con P.D. n. 4332 del 25/11/2015 di Città Metropolitana di Genova o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate, la data di avvenuta effettuazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, data e numero di ore indicate dai dispositivi contatore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, a seguito della disamina della documentazione trasmessa, visti i pareri pervenuti dagli enti coinvolti e i pareri non espressi e assunti pertanto come favorevoli senza condizioni, di procedere all'autorizzazione della modifica sostanziale dell'A.U.A. presentata da CECAR NAUTICA S.r.l.;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A) approvare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, rilasciata a CECAR NAUTICA S.r.l. con P.D. n. 4332 del 25/11/2015 e ss.mm.ii, per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi idrici in pubblica fognatura ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Pionieri ed Aviatori d'Italia 65;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- B) sostituire integralmente il quadro prescrittivo relativo al comparto emissioni in atmosfera della vigente A.U.A. con quello riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) prendere atto, in materia di acustica, del parere favorevole condizionato rilasciato dal Comune di Genova, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) prendere atto, relativamente agli aspetti ambientali e alla compatibilità urbanistica, dei pareri rilasciati dal Comune di Genova, riportati in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile.

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- CECAR NAUTICA S.r.l;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex Asl 3 Genovese);
- ARPAL;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 114 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 08/04/2026, tenuto conto di 82 giorni di sospensione del procedimento (dal 29/04/2026 al 20/07/2026).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**